



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

Via A. MANZONI, 3 MARCELLINA (ROMA)

☐ tel. segreteria 0774424464 ☐ fax segreteria 0774429868

C.F. 86000200583 Distretto 33 Ambito 13

E - mail: rmic8as009@istruzione.it

PEC istituzionale: rmic8as009@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmarcellina.it



**CIRCOLAREN° 101
DEL 09/01/2020**

**AL PERSONALE DOCENTE
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE AUSILIARIO
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO**

SEDI

Oggetto: regolamentazione recupero permessi orari fruiti dal personale docente e A.T.A.

Si ricorda a tutto il personale docente e A.T.A. quanto previsto dal CCNL 2007 e confermato dal Contratto 2016-18 Comparto Scuola:

Nel corso dell'anno scolastico i permessi brevi non possono superare l'orario settimanale di servizio:

- A.T.A. (Ausiliari e Amministrativi): massimo 36 ore;
- docenti scuola secondaria: massimo 18 ore;
- docenti scuola dell'infanzia: massimo 25 ore;
- docenti scuola primaria: massimo 24 ore.
-

Il permesso orario giornaliero non può essere superiore alla metà dell'orario di servizio della giornata in cui lo stesso viene richiesto. Esempio: docente con orario giornaliero di 4 ore: il permesso può essere fruito al massimo per 02 ore.

I permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, per cui non si potrà fruire di un permesso di mezz'ora o di un'ora e mezza. Esempio: docente con orario giornaliero di 5 ore: il permesso può essere fruito al massimo per 02 ore.

L'attribuzione di tali permessi, da parte del Dirigente Scolastico, è subordinata, per i docenti, alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.

I permessi brevi fruiti dai Docenti e dal personale Amministrativo - Ausiliario e D.S.G.A., vanno recuperati entro i due mesi successivi alla fruizione dei medesimi.

Il recupero, nel caso dei docenti, va effettuato, scrive l'Aran, *con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.*

Se il recupero non è possibile, entro i due mesi successivi, per fatti attribuibili al dipendente, l'Amministrazione effettua una trattenuta sullo stipendio pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

Se il recupero, invece, non è imputabile al dipendente, entro i due mesi successivi, la trattenuta non può essere disposta. Questi, a titolo esemplificativo, i casi in cui la causa del mancato recupero non è attribuibile al dipendente:

- non si verifica la necessità del recupero;
- oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo perché in malattia o in congedi vari.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carla Basurto

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93*